



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI FOGGIA SEZIONE 25

SEZIONE
N° 25
REG.GENERALE
N° 773/2015
UDIENZA DEL
31/03/2016 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- SOLIMANDO MATTEO LEONARDO Presidente
- MERRA VITO Relatore
- CERASE ANTONIO Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

N°
1206/2016

PRONUNCIATA IL:
31 MAR. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 MAG. 2016
Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

Dott. Nicola Cardellino

- sull'appello n. 773/2015
spedito il 02/02/2015

- avverso la sentenza n. 1268/2014 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FOGGIA

contro:
ROSAMARINA SRL
STR. VICINALE DELLA DIFESA SN 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE

proposto dall'appellante:
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

difeso da:
TROVATO SERGIO ALVARO
VIA DEI GIGLI 6 00040 CASTEL GANDOLFO RM

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO n° 21888/2012 TARSU/TIA 2007
DINIEGO RIMBORSO n° 21888/2012 TARSU/TIA 2008
DINIEGO RIMBORSO n° 21888/2012 TARSU/TIA 2009
DINIEGO RIMBORSO n° 21888/2012 TARSU/TIA 2010
DINIEGO RIMBORSO n° 21888/2012 TARSU/TIA 2011



FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

A seguito di provvedimento del 12/09/2012 n. 21888/2012 del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), di diniego di rimborso della TARSU pari ad Euro 40.727,00 versata negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, la società ROSAMARINA SRL., proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale eccepiva violazione dell'art. 68 del D.Lgs n. 507/1993, in quanto l'ente impostore, per gli anni 2007, 2008 e 2009, avrebbe fissato per gli alberghi delle tariffe eccessivamente elevate, rispetto a quelle previste per le abitazioni, mentre, per gli anni 2010 e 2011 avrebbe preteso il pagamento di un tributo ormai abrogato, in quanto sostituito dalla TIA. Chiedeva, quindi, che gli fosse riconosciuto il diritto al rimborso, con vittoria di spese.

Il Comune di San Giovanni Rotondo (FG), si costituiva con proprie controdeduzioni, con le quali contestava quanto asserito e dedotta dalla società ricorrente, sosteneva che l'Ente aveva "rispettato puntualmente i criteri fissati dalla legge per la determinazione delle tariffe". Chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sezione quarta, con sentenza n. 1268/04/14 del 21/05/2014, in parziale accoglimento della domanda, statuiva l'equiparazione tra i locali ed aree ad uso abitativo ed esercizi alberghieri, rigettava nel resto il ricorso.

Avverso la sentenza il Comune di San Giovanni Rotondo (FG), difeso e rappresentato dall'avv. Sergio Alvaro Trovato, proponeva appello, si doleva della pronuncia nella parte in cui assimilava le "unità destinate alla sola attività alberghiera ai locali destinati alla civile abitazione". Insisteva per la correttezza e legittimità del proprio operato, citava a sostegno della propria tesi giurisprudenza di legittimità. Chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che fosse accolto l'appello e, per l'effetto, confermato il diniego al rimborso, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.

Resisteva l'appellata società che, difesa e rappresentata dall'avv. Maurizio Villani, si costituiva e depositava proprie controdeduzioni ed appello incidentale, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancanza della procura alla proposizione dell'appello da parte del dirigente del servizio tributi, nonché, inammissibilità dell'appello per apparente critica della sentenza impugnata. Nel merito, insisteva per l'illegittimità della tariffa applicata in contrasto con l'art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993, illegittimità della tariffa deliberata in violazione dell'art. 69 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e la sua conseguente disapplicazione, altresì, chiedeva la nomina di un CTU, al fine di chiarire i mq, riferiti ad ogni singola categoria (stanze ed accessori - bar - ristorante e cucina) che le somme da rimborsare, sosteneva l'infondatezza delle censure sollevate in appello dal Comune di San Giovanni Rotondo. Infine, con l'appello incidentale, lamentava l'erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte riguardante il non accoglimento dell'eccezione relativa alla inesistenza della TARSU con riferimento agli anni 2010 e 2011, nonché, illegittimità dell'impugnata sentenza nella parte in cui non aveva dichiarato, con riferimento agli anni 2010 e 2011 l'illegittimità dell'imposizione della TARSU perché abrogata. Concludeva, con la richiesta, in via preliminare, che fosse



dichiarata l'illegittimità dell'appello principale, in subordine, rigettare l'appello, accogliere l'appello incidentale per gli anni 2010 e 2011, con vittoria di spese.

L'udienza del 3 dicembre 2015 veniva rinviata a data fissa.

La causa è decisa all'udienza del 31 marzo 2016 che si svolge come da separato processo verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto esaminarsi l'eccezione, solleva dall'appellata, di difetto di legittimazione in capo all'avv. Trovato quale difensore del Comune di San Giovanni Rotondo sia perché la procura sarebbe stata rilasciata soltanto per il giudizio avanti la CTP di Foggia, sia perché sottoscrittore della stessa risulta essere il Sindaco e non il dirigente del Servizio tributi del Comune.

Quanto al primo motivo, esso è palesemente smentito dalla procura speciale in calce alle controdeduzioni con le quali il Comune si è costituito in giudizio avanti la Commissione di primo grado. In tale atto si legge che detta procura è stata conferita dall'Ente, in persona del Sindaco, all'avv. Sergio Alvaro Trovato *"affinché lo rappresenti, assista e difenda in ogni stato e grado del giudizio"* promosso dalla ricorrente nominativamente indicata, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore.

In ordine al secondo motivo, si osserva che anche nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, spetta al sindaco l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tuttavia lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco è l'unico soggetto abilitato a rappresentare in giudizio l'Ente (S.U. 2005/12868, 12869, 12871; Cass. 2006/8101, 15228; 2008/29832; 2012/4556; 2014/7402). Né, ai fini di tale rappresentanza, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale costituisce ancora, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (*"ex"* art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (S.U.



2005/12868, 12869, 12871; Cass. 2005/26047; 2006/3879, 21330; 2011/24433). Nel caso di specie, non risulta che lo statuto del Comune di San Giovanni Rotondo ponga una siffatta condizione al potere del Sindaco di rappresentare l'Ente in giudizio.

Inoltre, in materia tributaria, l'art. 11, comma 3, D.Lgs. 546/1992, nella nuova versione introdotta dall'art. 3-bis della L. n. 88 del 31 maggio 2005, di conversione del D.L. n. 44 del 31 marzo 2005, recita: *"L'ente locale nei cui confronti è proposto ricorso sta in giudizio direttamente anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"*. La portata innovativa della norma è soltanto quella di prevedere la legittimazione cumulativa (*"anche"*) di tale organo, sia pure privo di carattere dirigenziale, rispetto all'organo cui compete, in via generale, di stare in giudizio per l'Ente in virtù del suo ordinamento.

In ordine all'altra eccezione di inammissibilità dell'appello perché non sorretto da motivi specifici, anch'essa non appare fondata, risultando argomentata la censura mossa dal Comune, con richiami alla giurisprudenza della S.C., per contestare l'assimilazione sostenuta in sentenza degli esercizi alberghieri ai locali adibiti ad uso abitativo, in quanto entrambi inclusi nella stessa lettera c) dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Passando al merito della questione oggetto del gravame proposto dal Comune, che verte sulla legittimità o no della maggiore tariffa applicata agli esercizi alberghieri rispetto ai locali di civile abitazione, è *ius receptum* della S.C. che *"in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore"* ed ancora che *"i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica"* (Cass.2007/5722; S.U. 2008/8278; Cass., ord. 2009/11655; Cass. 2010/302; ord.,2014/4797).

Orbene, secondo quanto ritenuto dal G.A (C. di S., Sez. V, 1 agosto 2015; TAR Emilia, Sez. II, 2 dicembre 2015) se appare evidente che la produzione di rifiuti di un albergo nel suo complesso è maggiore di quella delle abitazioni private, soprattutto nel caso in cui l'albergo sia dotato di ristorante, non trova tuttavia giustificazione che nella distinzione tra parti comuni e camere – rispondente ad



un criterio assolutamente logico – queste siano assoggettate ad una tariffa di gran lunga più gravosa rispetto alle civili abitazioni, atteso che la maggiore produzione di rifiuti viene prodotta dalle parti comuni dell'albergo, saloni di ricevimento, sale destinate a ristorante o a prima colazione, cucine, lavanderie, magazzini. Né risulta quale sia stato il percorso logico seguito dal Comune di San Giovanni Rotondo nel determinare la tariffa per i "locali ad uso abitazione" nella misura di euro 1,97, mentre per gli "alberghi senza ristorante" l'ha determinata nella misura di euro 6,18, più del triplo della precedente, e per gli "alberghi con ristorante" nella misura di euro 7,30, ancora maggiore (v. tariffe 2005). E ciò in aperta violazione dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 e del principio "chi inquina paga", affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Dalla suindicata normativa emerge con chiarezza che la determinazione delle tariffe con riguardo alle diverse categorie e sottocategorie deve tener conto della idoneità a produrre rifiuti dei locali e delle aree tassabili.

Nel caso di specie, viceversa, il Comune di San Giovanni Rotondo ha utilizzato una differenziazione di tariffe che, sebbene possa far ritenere, in linea di principio, giustificato un regime di tassazione più elevato per gli alberghi, in considerazione del fatto che l'esercizio di un'attività di questo tipo può determinare una maggiore quantità di rifiuti, non appare corretto laddove non prevede alcuna distinzione, nell'ambito degli alberghi, fra aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate ad usi comuni.

Dovendosi, dunque, ritenere illegittimo, per tale parte, il regolamento comunale con relative tariffe, va disapplicato dal Collegio, ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Pertanto non merita accoglimento la doglianza dell'appellante principale.

La società appellata, a sua volta, ha proposto appello incidentale per avere la CTP di Foggia ritenuto legittima la tassazione TARSU anche per gli anni 2010 e 2011, assumendosi cessato il regime di proroga, previsto dall' art. 5, comma 1, del D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito in L. n.13 del 27 febbraio 2009, con lo spirare dell'panno 2009. Ha escluso che una proroga successiva possa ritenersi intervenuta per effetto dell'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che così dispone : *"Sino alla disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale"*. Mentre con tale norma è stata confermata la sopravvivenza sia della TARSU che della TIA 1, ove non adottata la TIA 2, la società appellata sostiene che *"sarebbe del tutto incostituzionale ritenere applicabile per effetto dell'art. 14, c. 7, cit., una disciplina normativa ormai abrogata, quale è appunto quella in materia di TARSU, attraverso un mero rinvio di una norma al regolamento comunale, fonte secondaria"*.

La censura è destituita di qualsiasi fondamento, in quanto l'ultrattività della TARSU è stata prevista da una norma primaria ed era sicuramente nella facoltà del legislatore legittimare l'ulteriore vigenza di tale tassa, la cui abrogazione è stata espressamente stabilita con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a norma



dell'art. 47 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (istitutivo della TARES), convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Ne consegue il rigetto del gravame incidentale.

Anche l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio va respinta, non essendo stata sollevata alcuna contestazione sulla superficie tassata.

Stante il contrasto di giurisprudenza esistente sulla questione, si compensano le spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto dal Comune di San Giovanni Rotondo e quello incidentale proposto dalla ditta ROSAMARINA SRL., confermando la sentenza impugnata. Spese compensate.

Foggia, lì 31/03/2016.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE